

Messaggio

del Consiglio federale all'Assemblea federale
concernente

la ratifica della convenzione conchiusa tra la Svizzera e l'Italia per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia elettrica a scartamento ridotto da Locarno a Domodossola.

(Del 31 marzo 1919.)

On. Sigg. Presidente e Consiglieri,

Col decreto federale del 23 giugno 1905 (Raccolta ferroviaria ufficiale, XXI, 166, edizione francese) venne accordata al sig. Francesco Balli, a Locarno, per conto di una Società anonima per azioni da costituirsi, una concessione per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia a scartamento ridotto da Locarno a Camedo, frontiera nazionale (ferrovia della Centovalli).

La società anonima per azioni si è costituita sotto il nome di « Società Ferrovie Regionali Ticinesi » con sede a Locarno, ed ha costruito la Sezione Pontebrolla-Camedo (frontiera). I lavori di costruzione sono quasi ultimati. Questa sezione, che è il prolungamento della linea esistente Locarno-Pontebrolla, forma, insieme con quest'ultima, il tronco svizzero Locarno-Camedo (frontiera) della ferrovia internazionale Locarno-Camedo-Domodossola. Anche i lavori della sezione italiana Domodossola-frontiera svizzera (Camedo) sono così avanzati che i due tronchi potranno essere aperti all'esercizio simultaneamente, non appena le circostanze lo permetteranno.

La Società Ferrovie Regionali Ticinesi e la Società Subalpina di Imprese Ferroviarie a Roma, concessionaria del tronco italiano Domodossola-

Camedo, allo scopo di assicurare l'esercizio regolare di questa linea internazionale, avevano dapprima elaborato un disegno di contratto di gestione in comune dell'intera linea. Certe disposizioni di questo contratto avendo sollevato serie obiezioni da parte di alcuni servizi dell'Amministrazione federale chiamati a dare il loro parere sul disegno di contratto, le Società ferroviarie interessate decisero di ritirare quest'ultimo, sostituendolo con un disegno di convenzione internazionale.

Questo disegno di convenzione fu pure sottoposto dal nostro Dipartimento delle ferrovie all'esame dei servizi dell'amministrazione federale. Per tener conto delle modificazioni suggerite da questi servizi, il Dipartimento delle ferrovie dovette elaborare un secondo disegno di convenzione, sottoposto esso pure ad un esame suppletivo dei dipartimenti interessati che si dichiararono ora d'accordo colle modificazioni introdotte in questo secondo disegno. Il Consiglio di Stato del Ticino, richiesto del suo parere, si esprimeva pure favorevolmente sul detto disegno di convenzione.

Le disposizioni principali della convenzione che fu firmata il 12 novembre 1918, a Roma, dei plenipotenziari dei due Stati contraenti, sono le seguenti:

I due Governi si obbligano ad assicurare l'esercizio della ferrovia in base alle concessioni accordate in Svizzera ed in Italia alle due Società interessate (art. 1). Il raccordo dei due tronchi è fatto alla frontiera dei due Stati, a Borgnone-Camedo (art. 2). La costruzione dei due tronchi e quella del materiale di trazione essendo fatta in base a principii uniformi, l'esercizio si farà da Locarno a Domodossola senz'interruzione alla frontiera per il cambio del materiale rotabile (art. 4). Il materiale di trazione controllato da uno dei due Stati sarà ammesso senza nuovo esame sulla linea dell'altro Stato. Tutto il materiale necessario all'esercizio potrà essere introdotto esente da ogni dazio sul territorio di ambedue gli Stati contraenti (art. 8). Una convenzione speciale da concludersi tra le due Società fisserà i particolari del

servizio di trazione in comune, e questa convenzione sarà sottoposta all'approvazione degli Stati contraenti a richiesta delle autorità competenti dei due paesi (art. 5). Le operazioni doganali dovranno farsi, per i viaggiatori, alla « Fermata delle dogane » per quanto riguarda l'Italia, ed a Cameno-confine per la Svizzera. Per le merci e gli animali queste operazioni verranno fatte alla stazione di Camedo (art. 6).

I servizi postale, telefonico e telegrafico saranno regolati da accordi speciali tra le amministrazioni competenti dei due paesi (art. 7). La polizia ferroviaria sarà esercitata da funzionari delle due Società sotto la vigilanza delle competenti autorità dei due Stati e secondo le norme ed i regolamenti in vigore in ciascuno di essi (articolo 9). Se un impiegato addetto alla trazione della ferrovia dev'essere arrestato, le autorità degli Stati contraenti ne daranno avviso in tempo utile all'amministrazione cui concerne, affinché lo impiegato possa all'occorrenza essere sostituito nel servizio (art. 10). La convenzione sarà ratificata e le ratificazioni saranno scambiate a Roma appena sarà possibile. Essa resterà in vigore fino ad un anno dopo che sarà stata denunziata dall'uno o dall'altro dei due Stati contraenti.

La convenzione non dovendo più essere ratificata, da parte svizzera, che dall'Assemblea federale, noi vi proponiamo di adottare il disegno di decreto seguente e profittiamo dell'occasione per presentarvi, signor Presidente e Consiglieri, i sensi della nostra massima considerazione,

Berna, 31 marzo 1919.

In nome del Consiglio federale svizzero,

Il Presidente della Confederazione:

ADOR.

Il Cancelliere della Confederazione:

STEIGER.

Messaggio del Consiglio all'Assemblea federale concernente la ratifica della convenzione conclusa tra la Svizzera e l'Italia per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia elettrica a scartamento ridotto da Locarno a Domodossola. (Del 31 marzo 191...

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1919
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	12
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	10.04.1919
Date	
Data	
Seite	397-399
Page	
Pagina	
Ref. No	10 146 871

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.